SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

8º Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1997

Presidenza del presidente CAPONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1905) ***Deputati MANZINI ed altri: Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 6, 9 e *passim*
ASCIUTTI *(Forza Italia)* 6, 7
CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*..... 7, 8, 9
FIORILLO, *(Rin. Ital.), relatrice alla Commissione* 2
LAGO *(Lega Nord-per la Padania indip.)* 11
NAVA *(CCD)* 8
RECCIA *(AN)* 10
TURINI *(AN)* 7, 8
WILDE *(Lega Nord-per la Padania indip.)* ... 9

DL 0200

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1905) ***Deputati MANZINI ed altri: Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio», d'iniziativa dei deputati Manzini, Masiero, Rubino Alessandro, Gastaldi, Rossi Edo, Ruggeri, Mazzocchi, Manzoni, Rasi, Volontè e Cuscunà, già approvato dalla Camera dei deputati.

Invito la senatrice Fiorillo a riferire sul disegno di legge in titolo.

FIORILLO, *relatrice alla Commissione.* Signor Presidente, la proposta di legge in esame prevede alcuni interventi urgenti su varie materie: alcuni di tali interventi si intendeva inserirli, a suo tempo, sotto forma di emendamenti, nel decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante «Disposizioni urgenti per le attività produttive», già convertito in legge dall'Aula del Senato, senza peraltro apportarvi i predetti emendamenti, in quanto, sempre a suo tempo, non vennero accolti dalla stessa Camera dei deputati, ritenendoli non ammissibili nel suddetto provvedimento legislativo, anche se meritevoli di un sollecito esame e di una celere approvazione.

Da qui la presentazione della proposta di legge in argomento, la quale, rispetto alla originaria stesura (era composta di tre soli articoli: «Incentivi al commercio», «Norme transitorie per l'iscrizione degli imprenditori individuali e delle società semplici nel registro delle imprese» e «Disposizioni relative alle Camere di commercio») è stata oggetto, presso la X Commissione della Camera dei deputati, di numerosi emendamenti e, soprattutto, è stata integrata con altre importanti materie (articolo 3: «Disposizioni in materia di pesi e misure»; articolo 4: «Servizi sostitutivi di mensa»; articolo 5: «Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche»; articolo 6: «Uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico»; articolo 7: «Contributi per la realizzazione di mercati agroalimentari all'ingrosso») e, quindi, approvata all'unanimità in sede deliberante dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati il 18 dicembre 1996.

Ne consegue che il provvedimento legislativo *de quo* è divenuto, nella stesura attuale, un provvedimento «omnibus», ma pur riguardando argomenti eterogenei conserva la sua originaria peculiare caratteristica di necessità e, in particolare, di urgenza, corrispondendo altresì a istan-

ze, da tempo sollecitate, che trovano equa soluzione per le categorie interessate.

È altresì da premettere che la presente proposta di legge non comporta ulteriori aggravi di spesa laddove prevede «incentivi» e «contributi», essendo i fondi all'uopo necessari previsti dai capitoli 8042, 8043 e 8044 dello stato di previsione del Ministero dell'industria della legge 23 dicembre 1996, n.664, (bilancio 1997), mentre, nel contempo, dà soluzioni appropriate a necessità economiche settoriali: semplifica procedure, specifica meglio alcuni servizi, corregge alcuni errori in testi legislativi vigenti, disciplina compiutamente settori di indubbia importanza per i soggetti che vi operano.

In particolare si evidenzia che: l'articolo 1, ai commi 1 e 2 semplifica il precedente procedimento per la concessione dei contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese del settore commerciale per l'acquisto di strumenti per pesare, sostituendolo con un credito di imposta di pari importo da far valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o delle persone giuridiche (IRPEG) per gli anni 1996, 1997, 1998. La relativa nuova procedura è prevista al comma 2 di tale articolo. È da precisare altresì che ciò si è reso necessario in quanto il Ministero dell'industria, pur avendo i fondi occorrenti, non ha potuto mai dare corso, per la complessità della procedura di concessione-liquidazione e la carenza di personale, alle oltre 35.000 richieste pervenute nei tempi prestabiliti.

Il successivo comma 3 eleva al 2 per cento (in precedenza era l'1 per cento) la misura massima del contributo in conto capitale per i finanziamenti assistiti da garanzie da parte delle cooperative dei consorzi fidi (CONFIDI) operanti nel settore del commercio e del turismo ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzia al fine di facilitare la concessione ai soci di crediti di esercizio per investimenti. Trattasi. in altri termini, dell'unico strumento di incentivazione tuttora attivo a favore del commercio che si è ritenuto di incrementare.

L'articolo 2, comma 1, prevede modifiche all'articolo 13, comma 2, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i requisiti per la nomina a consigliere camerale riducendo da «due anni» a «un anno» la causa ostativa per coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi; sostituendo altresì le parole «non superiore» con «superiore» onde evitare che potessero far parte del Consiglio anche coloro che, per assurdo, avevano subito condanne oltre i cinque anni, e ciò per effetto di una errata formulazione del testo precedente.

Di conseguenza, come causa ostativa, il nuovo testo dell'articolo 13 della citata legge n. 580 del 1993 recita: «d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, ad un anno e superiore nel massimo a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata»; inoltre, alla succesiva lettera e) del medesimo comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «e non abbiano estinto il debito». Quest'ultima integrazione sottolinea che gli amministratori dichia-

rati responsabili con sentenza definitiva verso la Camera di commercio sono tenuti ad estinguere il debito causato.

Il comma 2 regolamenta il trattamento di quiescenza del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prevedendo che l'iscrizione del personale dipendente all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), gestione autonoma ex CPDEL, ha effetto dalla data di immissione nei rispettivi ruoli, anche se la procedura all'uopo prevista dalle vigenti disposizioni di legge sia stata portata a compimento in epoca successiva. In altri termini il completamento tardivo della procedura non pregiudica il riconoscimento retroattivo alla data di immissione nei ruoli; mentre, per il personale a tempo determinato, l'iscrizione al predetto Istituto (INPDAP) ha effetto dalla data di assunzione. Tale disposizione comporta la soluzione alla questione che sta coinvolgendo le camere di commercio di nuova istituzione in merito all'erogazione del trattamento di quiescenza del personale.

Il comma 3 infine prevede che l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L'articolo 3 riguarda disposizioni in materia di pesi e misure e al comma l esclude, per la verificazione periodica, dall'obbligo previsto all'articolo 16, primo comma, del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, «coloro che fanno uso di pesi o misure lineari e di misure di capacità, quando siano di vetro, terracotta o simili», ampliando così il novero dei soggetti esclusi da tale obbligo.

Il comma 2 abroga il terzo comma dell'articolo 64 del regolamento approvato con regio decreto 31 gennaio 1909 n. 242 (elimina cioè una disposizione con caratteri eccessivamente burocratici e puntigliosi nonchè, e soprattutto, con eccessivi oneri per gli interessati).

Il comma 3 demanda agli uffici provinciali metrici, in base ai dati forniti dal comune, la formulazione dell'elenco dei soggetti che devono sottoporre i propri strumenti metrici alla verificazione periodica; mentre il comma 4 prevede i criteri direttivi *(a, b, c, d)* sulla base dei quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria vengono adottate le modifiche e le integrazioni alla disciplina della verificazione periodica dei pesi e delle misure.

L'articolo 4 contempla un'estesa e dettagliata gamma di servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo di buoni pasto sulla base di quanto previsto ed in ossequio a quanto stabilito dai decreti ministeriali e da vigenti disposizioni di legge.

Trattasi, in realtà, dell'estensione di un ricorso all'esterno per la fruizione di buoni pasto, stante la scarsità e, soprattutto, il notevole onere economico-finanziario connesso alla gestione diretta di mense aziendali. Scopo della nuova disposizione è, pertanto, quello di offrire maggiori alternative (anche in relazione al tempo disponibile per consumare un pasto), libertà di scelta e, soprattutto, una maggiore concorrenzialità tra esercenti in un settore in ulteriore ampio sviluppo.

L'articolo 5 relativo a disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche prevede al comma 1 numerose modificazioni alla legge 28 marzo 1991, n. 112, riassumibili come segue: a) all'articolo 2, il comma 7 viene modificato sostituendo l'espressione «a cadenza mensile, o con intervalli di più alta durata» con l'espressione « a cadenza superiore al mese» e, in particolare, introducendo il principio che l'assegnazione ai titolari di autorizzazione del posto avvenga «in primo luogo secondo il criterio del più alto numero di presenze fatte registrare sul mercato o sulla fiera», mentre era previsto che ciò avvenisse, in base al predetto articolo 2, comma 7 della legge 28 marzo 1991, n. 112: «secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge», regolamento in cui si afferma soltanto che le «aree» di cui trattasi «sono riservate ai titolari dell'autorizzazione». In altri termini, si è accordato un «diritto di precedenza» e ciò anche per evitare il ripetersi di contrasti verificatisi negli ultimi tempi specie nella partecipazione a «fiere», tra coloro che, nel tempo, partecipavano regolarmente a dette «fiere» ed altri che, pur essendo in possesso della prescritta licenza (titolo «C»), vi partecipavano per la prima volta, ovvero saltuariamente; b) all'articolo 3, il comma 6 è stato modificato e sostituito con altro testo in cui si stabilisce che, anche nella fattispecie ivi prevista, «le aree sono preferibilmente assegnate, sulla base del criterio del più alto numero di presenze, ai soggetti che dispongono del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 2, comma 4», ossia anche qui si è voluto, in linea con la precedente modifica, dare valore ad un criterio di «presenza» per coloro che vi partecipano regolarmente e ripetutamente, per i motivi dianzi espressi; c) all'articolo 6, il comma 5 è modificato prevedendo che, per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorità competente a ricevere il rapporto, di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è il sindaco del comune nel cui territorio ha avuto luogo la violazione. La nuova disposizione semplifica la precedente eliminando l'intermediazione dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio, dell'artigianato (Upica).

L'articolo 5 in esame prevede inoltre, nei commi 2 e 3, una proroga al 30 giugno 1997 per la scadenza del termine previsto da vigenti disposizioni (rispettivamente dall'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria 4 giugno 1993 n. 248 e dall'articolo 24, comma 11, dello stesso citato decreto).

L'articolo 6 (uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico) sancisce, in caso di recidiva nei casi di cui trattasi, che l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita, nonchè per l'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, disponga – previa diffida – la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.

L'articolo 7 stabilisce, infine, le modalità e le condizioni per l'erogazione a favore di società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, nonchè alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, dei contributi in conto capitale (40 per cento degli investimenti fissi realizzati) per la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, prevedendo peraltro che le somme

non utilizzate riaffluiscano sulle disponibilità dei capitoli 8043 e 8044 dello stato di previsione del Ministero dell'industria. Lo scopo è quello di adeguare la rete distributiva nazionale in detto importante settore del commercio all'ingrosso dei prodotti in argomento.

I motivi di urgenza per l'approvazione della presente proposta di legge traggono evidenza soprattutto dall'indubbia necessità di accordare al più presto i previsti «incentivi» e «contributi» al commercio per disciplinare con appropriate aperture o con oculati chiarimenti normativi taluni settori, nonchè per eliminare evidenti errori esistenti in vigenti disposizioni di legge.

In definitiva, l'urgenza di approvare la proposta di legge in esame è non solo da evidenziare ma è resa cogente *in re ipsa* dall'interesse che viene unanimemente attribuito all'insieme dei provvedimenti in discussione e, in particolare, allo sviluppo del commercio, all'incremento dell'occupazione e, conseguentemente, allo stesso sviluppo dell'economia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ASCIUTTI. Signor Presidente, non c'è dubbio che le aspettative che questa proposta di legge pone determinano la necessità di una abbreviazione dei tempi, però la rapidità dell'esame non deve creare problemi superiori a quelli che il provvedimento è volto a risolvere.

Da parte nostra abbiamo forti dubbi sull'articolo 4 (relativo ai buoni pasto), perchè si creano attraverso questa norma differenze sostanziali a livello di retribuzione. Faccio un esempio molto pratico: tra un'azienda che ha la mensa all'interno e un'azienda che non ce l'ha, a parità di stipendio mensile il lavoratore che non usufruisce della mensa ha un livello superiore di reddito. Infatti se il buono pasto non deve essere tassato perchè non è reddito (questo è il senso della legge), non può andare a sommarsi al reddito stesso in forma dietrologica. In altre parole, se il lavoratore può consumare il suo buono pasto presso un negozio di generi alimentari e alla fine del mese ha conservato venti buoni pasto, vuol dire che ha acquistato alimenti per la famiglia e ciò incide sul reddito. Questa è una prima distorsione.

La seconda distorsione riguarda il problema dell'IVA. Per quanto riguarda i buoni pasto infatti l'IVA è del 10 per cento, mentre per quanto riguarda i prodotti alimentari è del 19 per cento. Siamo pertanto perplessi e vorremmo capire meglio la *ratio* di questa disposizione.

L'articolo 5 dovrebbe superare il decreto ministeriale n.350 del 1996 di attuazione della legge n.112 del 1991, che di fatto crea e creerà dei problemi se il disegno di legge non verrà quanto prima varato.

Infatti il decreto ministeriale n.350 del 1996 dà la priorità nell'assegnazione delle aree destinate a fiere e mercati ai titolari di autorizzazione di tipo c). Anche per me stesso vorrei fare un'analisi di queste categorie di venditori ambulanti; dobbiamo ricordare che vi sono tre categorie: la categoria a), la categoria b) e la categoria c). Alla prima appartengono coloro che stanno sul suolo pubblico fissi, con il loro chiostro. In realtà a tutti gli effetti sono commercianti

come gli altri, con la differenza che stanno sul suolo pubblico ed hanno un contratto decennale.

Appartengono alla categoria b) coloro che partecipano ai mercati, si spostano da una città all'altra e possono occupare in tale attività tutti i giorni della settimana ma possono anche non avere la possibilità di farlo tutti i giorni: se questo avviene possono avere oltre alla categoria b) anche la categoria c), relativa alle fiere. Vi è poi la categoria c) cui appartengono appunto coloro che svolgono attività di fiera.

In base al citato decreto ministeriale questi ultimi hanno la priorità nell'assegnazione delle aree, indipendentemente dalla cosiddetta anzianità. In tal modo accade che coloro che appartengono alla categoria b) e che partecipavano anche alle fiere, non possono più far valere il fatto che praticavano questa attività da molto tempo perchè il decreto ministeriale n.350 dà la priorità a coloro che appartengono alla categoria c). Non entro poi nel merito della qualità (vi è infatti anche un problema di qualità), perchè le categorie a), b), e c) hanno una sequenzialità alfabetica ma ne hanno probabilmente una anche qualitativa.

Vorrei inoltre osservare che alcuni comuni d'Italia, come Verona e Trieste, hanno concesso numerose licenze di tipo c) utilizzabili in tutta Italia. Questi sono due esempi, ma occorre valutare che vi sono altri comuni che hanno interesse a concedere tali licenze perchè ne ottengono ricavi. Occorre pertanto ragionare sul da farsi; indubbiamente si tratta di una guerra tra poveri, tra categorie in difficoltà.

Come legislatori dobbiamo cercare la migliore soluzione perchè i diritti acquisiti siano salvaguardati ma sia data ugualmente la possibilità a chi vuole intraprendere un'attività di poterla iniziare. Non è facile coniugare le due cose ma è necessario farlo e pertanto chiedo al Presidente e alla relatrice se, senza perdere tempo (da parte di Forza Italia non vi è questa intenzione, siamo in sede deliberante e vorremmo che il provvedimento vi restasse) sia possibile audire le parti per capire meglio. Inoltre, se non abbiamo ben compreso quali sono i reali problemi relativi all'articolo 4 dobbiamo ragionare un po': si dice infatti che si tratta di un *business* intorno ai 1.500 miliardi.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Si tratta di 1.500, 1.800 miliardi.

ASCIUTTI. Tutte le categorie sono interessate. Il problema è definire che cosa è un buono pasto. Possiamo anche decidere che un filone di pane o mezzo etto di mortadella o mezzo chilo di spaghetti, che non saranno cucinati nell'intervallo del pranzo ma consumati successivamente, rientrino nella nozione di buono pasto, però dobbiamo ragionarci ed essere chiari.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Senatore Asciutti, sentire da lei simili affermazioni di dirigismo sui pasti è sconvolgente.

TURINI. Il senatore Asciutti ha detto delle cose condivisibili, purchè non ritardino ulteriormente i lavori in deliberante, ma sui buoni pa-

sto devo dire la mia perchè chi lavora in azienda sa esattamente cosa sono.

Senatore Asciutti, è vero che un lavoratore che non usufruisce di un servizio di mensa in azienda e riceve dei buoni pasto, magari con quei buoni pasto va a comprare generi alimentari, li porta in famiglia e all'ora di pranzo mangerà ciò che la moglie gli ha preparato – la cosiddetta panierina che i lavoratori conoscono bene – ma con una spesa maggiore, non minore. Bisogna essere precisi perchè questa è la realtà per chi ha lavorato in azienda e sa cos' è il lavoro. Il Governo deve darci assicurazioni sul fatto che, per evitare una «rapina» che sarebbe un fatto grave e vergognoso, sia fuori discussione che le aziende che forniscono buoni pasto non siano sottoposte ad un regime fiscale differenziato; non è pensabile che sia diversamente.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Devo fare una precisazione necessaria al proseguimento del dibattito: questa assicurazione è netta, assoluta, in modo che non ci siano dubbi.

TURINI. C'è inoltre una novità, in queste ultime settimane che a mio avviso non può non essere tenuta in conto dagli amici della Lega che si sono battuti in modo egregio, insieme a noi di Alleanza nazionale, in favore degli agricoltori che hanno fatto ben tre settimane di giuste battaglie sulle quote latte: non bisogna dimenticarsi dell'assicurazione negativa data agli agricoltori. Se questo disegno di legge va incontro agli agricoltori anche in maniera minima, ne siamo ben felici e l'ordine del giorno che illustrerà il mio collega Reccia chiarirà ancora meglio questo concetto.

NAVA. Volevo fare una considerazione per fare emergere una doppia difficoltà sugli articoli 4 e 5. In ordine all'articolo 4, condivido le riflessioni anche critiche che sono state già svolte e sollevo il problema di una richiesta di chiarimento al relatore e al Governo sul motivo della limitazione degli esercenti abilitati a fornire il servizio sostitutivo di mensa a coloro che vendono prodotti alimentari freschi, conservati e comunque preparati e confezionati compresi pane, latte e derivati di cui alla tabella merceologica I allegata al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

In secondo luogo pongo un problema di comprensione sull'articolo 5, donde il mio sostegno all'ipotesi di richiesta di audizione del senatore Asciutti: non ho capito bene quali sono le motivazioni dell'esclusione dei titolari delle autorizzazioni di tipo c) rispetto a] nuovo criterio di preferenza che è stato introdotto. Per essere più chiaro desidero sapere per quale motivo, rispetto all'indicazione della legge n. 112 del 28 marzo 1991, che prevedeva che le aree devono essere preferibilmente assegnate ai titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 4, indicazione confermata dal decreto di attuazione del Governo, si è preferito adottare il diverso criterio del più alto numero di presenze che in un certo senso mortifica i cosiddetti ambulanti titolari di autorizzazione di

cui alla lettera c). A tale proposito chiederei che l'audizione possa chiarire velocemente questo punto in modo che si possa decidere anche sulla base di una comprensione reale e concreta della questione del differenziale di trattamento rispetto alla normativa precedente.

WILDE. Chiedo un chiarimento circa le norme regolamentari che presiedono alla rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Regolamento prevede che fino al momento della votazione finale il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se lo richiedono un quinto dei membri della Commissione o un decimo dei componenti del Senato.

Ricorderete che nella seduta del 28 gennaio alcuni colleghi del Polo chiesero un rinvio della discussione che ritenni opportuno accordare con il consenso generale. Al momento non è stata presentata un'ulteriore richiesta di rinvio della discussione e non è stata avanzata dal prescritto numero di senatori membri della Commissione richiesta di trasferimento di sede.

WILDE. Chiedo che resti agli atti che dichiaro di essere contrario alla sede deliberante.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Chiedo al senatore Wilde se questa richiesta è dovuta ad un dissenso di merito perchè in tal caso il Governo sarebbe interessato a rispondere.

WILDE. Rispondo molto volentieri. Al novanta per cento siamo favorevoli ma abbiamo dubbi sull'articolo 4 relativo ai servizi sostitutivi. In questo momento noi della Lega dobbiamo fare opposizione: non ci troviamo più con i lavori dell'Aula e con quelli in Commissione, con i tempi, con gli emendamenti; adesso c'è anche la Bicamerale per le riforme; l'attività è rallentata e accelerata a piacimento, in base solo ad esigenze politiche della maggioranza; si sta quindi instaurando un rapporto non chiaro tra maggioranza e opposizione. Spesso non possiamo far contare il peso dell'opposizione, ma, dove possiamo farlo, lo facciamo! Vi posso dire che se «salterà» la sede deliberante, io non toccherò il testo.

Vorrei sapere invece dal Sottosegretario, in relazione all'articolo 4, relativo ai servizi sostitutivi di mensa, qual è l'IVA che si deve applicare perchè l'aliquota del 10 per cento era calcolata in base al vecchio sistema, ora si dovrebbe applicare quella del 19 per cento. Quindi possono derivare problemi per gli esercizi commerciali da questo differente trattamento fiscale dei servizi sostitutivi di mensa, rispetto ai prodotti alimentari in genere. Questo è il punto che mi interessa maggiormente.

Per quanto riguarda la categoria dei venditori ambulanti iscritti nella tabella c) sono pienamente d'accordo con quanto detto poc'anzi dal senatore Asciutti.

Ribadisco comunque la necessità di accelerare i tempi.

RECCIA. Presento, signor Presidente, il seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1905

premesso:

che a tutt'oggi si registrano ritardi nelle richieste di iscrizione nel registro delle imprese da parte degli imprenditori agricoli, presso le camere di commercio, così come previsto dall'articolo 8 della legge del 1993 n. 580;

che il disposto di cui all'articolo 2, comma 177, della legge n. 662 del 1996 (collegato alla legge finanziaria) prevede la necessità dell'iscrizione al registro delle imprese per ottenere agevolazioni in materia di carburanti agricoli;

che non poche difficoltà si stanno registrando sia nell'interpretazione della norma che nell'attuazione della stessa;

che i tempi tecnici richiesti per il rilascio delle relative certificazioni d'iscrizione variano da 10 a 15 giorni;

che l'attività relativa al trattamento dei terreni agricoli è in pieno svolgimento ed è pertanto urgente e necessario l'utilizzo delle agevolazioni per i carburanti agricoli;

che si registrano malumori ed insoddisfazioni da parte degli agricoltori che non si sentono sufficientemente compresi;

che già da parte di diverse regioni, ed in particolare Campania e Sicilia, sono state mosse al Governo istanze per un differimento dei termini della prima attuazione dell'articolo 2, comma 177, della legge n. 662 del 1996;

impegna il Governo

a promuovere ogni iniziativa utile per un differimento, al 30 aprile 1997, dei termini per gli accertamenti di cui all'articolo 2, comma 177, della legge n. 662 del 1996, così da consentire una fase di transizione che non crei squilibri ed insoddisfazioni;

a differire ulteriormente i termini, fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, per l'iscrizione degli imprenditori agricoli al registro delle imprese».

(0/1905/1/10) RECCIA, MINARDO, BUCCI, TURINI, LAGO

Signor Presidente, voglio ricordare ai colleghi che il comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'obbligatorierà di iscrizione al registro delle imprese per i produttori agricoli che hanno avuto nell'anno precedente un volume di affari superiore ai 10 milioni, di cui i due terzi devono essere intesi come prodotto lordo vendibile. Questa norma fa riferimento ad un parametro di qualche anno fa che, a mio avviso, andrebbe aggiornato in base all'andamento del costo della

vita. A mio avviso, inoltre, una piccola azienda agricola con un ettaro e mezzo svolge piccole attività che non necessariamente vanno inquadrate in una normativa che lascerebbe poco spazio all'attività dell'azienda stessa, costituendo un ulteriore aggravio.

Vorrei ricordare altresì che il provvedimento collegato alla legge finanziaria subordinava alla obbligatorietà di iscrizione – indipendentemente dalla cifra che risultava dal registro delle imprese – l'ottenimento delle agevolazioni in materia di carburanti agricoli e l'accesso ai contributi della Comunità economica europea. Questa norma diventa quindi postuma rispetto a quella legge e dà la possibilità ai piccoli imprenditori di essere esentati dall'obbligo di iscrizione e di certificazione, fatte salve le altre forme di certificazione che dovranno essere prodotte per ottenere le agevolazioni sia in materia di carburanti agricoli che in materia di contributi della Comunità economica europea.

Per questo motivo è auspicabile che il disegno di legge in esame segua un *iter* veloce per poter essere efficace, poichè in questi giorni si stanno effettuando in tutt'Italia le certificazioni per usufruire delle agevolazioni ricordate. Tuttavia si potrebbe determinare un percorso difficile e tortuoso in relazione alle difficoltà di interpretazione delle norme.

Quindi, anche nell'ipotesi che questo provvedimento possa avere un percorso difficoltoso, abbiamo presentato un ordine del giorno con il quale si chiede il differimento dei termini per l'iscrizione al registro delle imprese al 30 aprile 1997, in modo tale che nella fase di prima applicazione non vengano riscontrate difficoltà di carattere normativo. Successivamente, permanendo l'obbligatorietà di iscrizione per le imprese, gli effetti economici che il Governo si era prefisso di ottenere si realizzeranno.

Per questi motivi ritengo di interpretare le aspettative degli agricoltori e chiedo quindi ai colleghi di questa Commissione di sostenere la mia richiesta. Nell'ordine del giorno si chiede un impegno del Governo (e non potrebbe essere diversamente): ribadisco al Governo l'auspicio che questo provvedimento possa trovare giusto accoglimento.

LAGO. Signor Presidente, vorrei associarmi all'ordine del giorno presentato dal senatore Reccia ed apporvi la mia firma.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sembra che vi sia da parte di tutti la volontà di approvare questo provvedimento in tempi rapidi ma data la concomitanza con i lavori dell'Assemblea, è necessario rinviare il seguito della discussione generale. Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. LUIGI CIAURRO